



Comune di Macherio

Provincia di Monza e della Brianza

Via Visconti, 39 – 20846

Cod. Fisc. 01039700156 - P. IVA 00702660960

Tel. 039 20756.1 - Fax 039 20756230

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 14 del 31/07/2013

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

Il giorno 31/07/2013, alle ore 21:05, presso la Scuola secondaria di primo grado "Giacomo Leopardi", convocati - in seduta straordinaria ed in prima convocazione - con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri Comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata presso la Sede Municipale.

Assume la presidenza il SINDACO, Mariarosa REDAELLI, assistita dal SEGRETARIO GENERALE reggente dott. Claudio LOCATELLI.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune:

| | PRESENTI. |
|--------------------|------------------|
| REDAELLI MARIAROSA | SI' |
| CHIERICO ALESSIA | SI' |
| MOSCA MICHELE | SI' |
| CLAPIS MADDALENA | SI' |
| ZAPPA LUCA | SI' |
| VITAGLIANI SILVIA | SI' |
| RECALCATI SIMONE | SI' |
| CONSONNI LUIGI | SI' |
| MARIANI LUCA | SI' |
| CASPANI BARBARA | SI' |
| PORTA GIANCARLO | SI' |
| TOTALI | 11 |

Totale Presenti: 11

Totale assenti: 0

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto in seduta pubblica, secondo quanto prescrive la legge.

DELIBERAZIONE C.C. N. 14 DEL 31/07/2013

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

Agli atti del Consiglio comunale è stata depositata la seguente proposta di deliberazione:

“IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 14 D.l.201/2011 convertito in Legge 214/2011 che introduceva nell'ordinamento giuridico e disciplinava l'entrata in vigore del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (d'ora innanzi denominato anche TARES per sinteticità nel presente scritto);

Richiamato l'art. 52 D.lgs.446/1997 in ordine alle potestà regolamentari assegnate agli Enti Locali in materia di tributi locali;

Ritenuta la necessità di disciplinare il tributo nei limiti delle facoltà previste dalla vigente normativa;

Letto l'art.10 della Legge 64/2013, in ordine al differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 (settembre 2013);

Letto l'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, che in estrema sintesi concerne il termine di pubblicazione della deliberazione sul sito informatico del Ministero;

Letto l'art. 53, comma 16, L.n. 388/2000 in ordine agli effetti delle deliberazioni regolamentari in materia di tributi locali;

Visti i pareri di cui all'art 49, comma 1 D.lgs. 267/2000, uniti alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di dover disporre in merito all'argomento;

DELIBERA

1) Di approvare il regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'allegato n. 2;

2) Di dare atto che il regolamento avrà efficacia dal 01.01.2013, avvalendosi della disposizione prevista dall'art. 53, comma 16, L. n. 388/2000”.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione specificando che la Legge obbliga a coprire il 100% dei costi inerenti il servizio rifiuti con i proventi della Tares; spiega la differenza tra costi fissi e costi variabili ed il loro influsso sulle tariffe da applicare alle utenze domestiche e non domestiche; chiarisce che, per le utenze domestiche, i costi fissi incideranno sulla tariffa in base alla superficie degli immobili mentre i costi variabili avranno incidenza sulla tariffa in base ai componenti dei nuclei famigliari; per le utenze non domestiche si terrà conto dei metri quadrati e dei coefficienti di potenziale produzione di rifiuti che la Legge prevede per ogni singola attività; specifica che le abitazioni tenute a disposizione convenzionalmente si considereranno occupate da 2 persone; illustra infine le agevolazioni previste in merito a:

- Utenti con più di 4 componenti in meno di 100 mq;
- Bar senza slot machine
- Utenti ricoverati in case di riposo
- Strutture presso le quali si svolgono servizi di aggregazione
- Utenti che mandano a recupero i materiali

Il Sindaco cede quindi la parola al Responsabile del Servizio Tributi, presente in aula (dr. Cavallè)

Il dr. Cavallè specifica che nel Regolamento si sono trasposti i contenuti amministrativi del Regolamento TARSU e che si è lavorato sulla falsariga della bozza ministeriale. Illustra la differenza rispetto alla TARSU, la quale aveva come unità di misura i metri quadrati di superficie tassabile, mentre con la TARES si considerano le spese fisse e quelle variabili definite dalla Legge. Da parte del Comune van definite le tariffe tramite l'adozione dei coefficienti K per ogni categoria. In generale specifica che la parte fissa ha minor incidenza sul totale rispetto alla parte variabile. Prosegue quindi illustrando la modalità di definizione delle singole tariffe.

Il Consigliere Caspani B. fa presente che il materiale inerente il comunale è stato consegnato venerdì mattina, che si tratta di un argomento complesso e di difficile preparazione, che non c'è nessuna urgenza, né nessuna scadenza. Il suo gruppo auspica che su argomenti simili in futuro ci possa esser maggior tempo a disposizione dei consiglieri per prepararsi. Chiede che l'ultima rata sia spostata a dicembre (ancor meglio sarebbe stata una rateizzazione). Propone che all'art. 29 si facciano integrazioni prevedendo anche sanzioni per chi paga in ritardo.

Il Sindaco specifica di aver risposto negativamente alla richiesta di rinvio presentata in quanto i giorni di deposito anticipato son stati rispettati ed in quanto nella precedente riunione dei capigruppo si era preannunciata la trattazione dell'argomento nel successivo Consiglio.

Il dr. Cavallè specifica che le norma hanno via via posticipato la riscossione fino ad ottobre. Con il saldo è previsto il pagamento dello 0,30 €/mq direttamente allo Stato. Fissare la scadenza a dicembre avrebbe voluto dire accavallare questa scadenza con quella dell'IMU. In merito alla rateizzazione, la Legge la prevede, ma solo se si posseggono determinati requisiti. In merito alle sanzioni, le stesse son previste come per Legge nel Regolamento.

Il Consigliere Caspani B. ritiene che l'accavallamento con l'IMU non sarebbe stato un problema, anzi, le famiglie avrebbero avuto due mesi in più prima di dover pagare il saldo. Ritiene che ci si sarebbe potuti conformare "politicamente" ai comuni limitrofi che han spostato la scadenza a dicembre.

Il Sindaco specifica che la scelta è dovuta anche al fatto che non si è voluto correr il rischio di dover anticipare i soldi allo Stato ad Ottobre.

Il Consigliere Caspani B. formula il seguente **emendamento all'art. 29:**

“sostituire ottobre con dicembre”

Il Sindaco chiarisce che gli emendamenti saranno posti in votazione singolarmente alla fine della discussione.

Il Consigliere Caspani B. passa ad esaminare i commi 7, 8 e 9 dell'art. 14.

Ritiene fondamentale l'aiuto alle famiglie numerose. Spiega come le famiglie numerose in case piccole siano martoriate. Chiede se è stata fatta una verifica usando K diversi.

Il dr. Cavallè specifica che si son usati K uguali per tutte le categorie per ragioni di equità. La Legge predilige l'utilizzo di K medio e l'utilizzo di metodi di agevolazioni (come da noi fatto).

Il Consigliere Caspani B. concorda che il K medio si presta a minori attacchi politici ma ritiene che si potesse fare l'esercizio di valutare modifiche dei K e vedere le variazioni delle tariffe finali (magari i risultati sarebbero stati migliori per le famiglie numerose).

Il Sindaco specifica che si tratta del primo anno di transizione; si valuteranno tutte le criticità che si dovessero presentare e si tenterà di aggiustare il tiro per il prossimo anno.

Il Consigliere Caspani B. ritiene che, comunque, sarebbe stato meglio fare proiezioni prima della definizione dei K.

L'Assessore Tremolada specifica che non si è voluto rinviare l'approvazione a settembre per essere chiari con i cittadini. In merito alla proposta di modificare i K ricorda che ogni riduzione di K per una categoria comporta un aumento per le altre, considerato che il costo deve esser coperto al 100%. Comunica che è stato difficile anche far ele proiezioni per problemi di estrazione dei dati dal software dei servizi demografici.

Il Consigliere Caspani B. ribadisce che è contro la logica di aiuto alle famiglie far pagare di più a chi ha più componenti in minor superficie rispetto a chi ha meno componenti in maggior superficie.

L'Assessore Tremolada sottolinea come la volontà del legislatore è che i Comuni diventino esattori dello Stato, lasciando loro pochi margini di manovra.

L'Assessore Caspani ricorda che il legislatore ha deciso di riscuotere 0,30 euro per metro quadrato da tutti i contribuenti; da parte nostra è stata fatta una scelta politica (tutti sullo stesso piano, ma poi con interventi agevolativi a chi ha più di 4 componenti in meno di 100 mq. Ribadisce la necessità di verificare eventuali anomalie che si dovessero presentare e di porvi rimedio.

Il Sindaco cita l'art. 1 del DL 54/2013 nel quale si preannuncia revisione della TARES.

Il Consigliere Caspani B. ritiene non corretto inserire la previsione del comma 8 dell'art 14 in questo Regolamento; più corretto premiare gli esercizi in altri modi (es. concorso) perché in questo modo si incide negativamente sui cittadini; formula quindi il **seguente emendamento**

“eliminare il comma 8 dell'articolo 14”

Il Sindaco ritiene che sia importante la lotta alla ludopatia.

Il Consigliere Porta ricorda che alcuni Comuni vietarono l'installazione di macchinette e poi dovettero pagare i danni. Fa presente poi che, con questo agevolazione, vale a dire che chi paga di più (Tares) può continuare ad incentivare la ludopatia. Propone quindi di tagliare anche il lotto e simili; chiude specificando che è condivisibile lo scopo ma che la proposta è stata un po' “buttata lì”.

L'Assessore Bonacina ritiene che questo sia un problema che attanaglia il nostro territorio. Il mancato introito va a carico dei bar che han macchinette.

Il Consigliere Caspani B. ritiene che il mancato introito sarà a carico degli utenti non domestici.

Il Consigliere Porta ricorda che lo Stato vuole che le macchinette sian messe negli esercizi. Invita a far pressione sul Governo perché ciò non accada.

Il Sindaco sottolinea che si verificherà se possibile far coprire il mancato introito solo ai bar che han macchinette.

Il Consigliere Caspani B. segnala che il suo gruppo vorrebbe che al comma 9 dell'art. 14 si aggiungessero anche le famiglie che han in casa un disabile. Chiede poi che queste agevolazioni vengano redistribuite sull'intero bilancio.

Il dr. Cavallè specifica che le agevolazione alle utenze domestiche non incidono sulle non domestiche.

Il Consigliere Caspani B. formula quindi il seguente **emendamento all'art. 14, comma 9:**

“dopo 20% aggiungere: “così come agli utenti domestici che hanno tra i propri componenti una persona disabile””

Il Sindaco specifica che si voglio fare altre scelte in altri campi per agevolare chi ha in casa una persona disabile. Ricorda che il comma 9 è stato inserito perché dalle proiezioni risultava che alcune valide strutture avrebbero dovuto pagare moltissimo.

L'Assessore Tremolada ribadisce che l'A.C. intende incidere positivamente per le famiglie con disabili in altri modi. Ritiene che inserire agevolazioni in questo regolamento sarebbe stato discriminante per le famiglie stesse.

L'Assessore Bonacina che il metodo “pagare il giusto” in fase di prima applicazione nell'Ambito, non è condiviso me che lo si applicherà; non ce la si sente di chiedere aumento di compartecipazione per servizi dati a favore dei disabili e poi scontare la Tares; si pensa quindi di intervenire per facilitare i disabili nella fruizione dei servizi loro indispensabili.

Il Consigliere Porta propone l'ISEE per i disabili ed anche in generale per la TARES.

Il Sindaco ribadisce che si tratta di un anno di passaggio.

Il Consigliere Caspani B. concorda sull'ISEE ma solo per le fasce basse; ritiene sarebbe stato meglio una commissione di studio. Formula quindi il seguente **emendamento al comma 7 dell'art. 14:**

“Introdurre il seguente periodo prima dell'ultimo: “Si applica una riduzione tariffaria nella misura del 20% agli utenti che effettuano il compostaggio domestico”

In questo modo si avrebbero vantaggi in termini di riduzione del totale dei rifiuti prodotti, di miglioramento della raccolta differenziata e di riduzione delle tariffe.

L'Assessore Tremolada sottolinea come sia difficile quantificare il compost prodotto e come ciò possa incidere sulle tariffe.

Il Consigliere Caspani B. ritiene che ciò sarebbe però un bel segnale di agevolazione legata alla riduzione di rifiuti.

Il Sindaco assicura che si continuerà a lavorare sul tema dei rifiuti e confida che ciò porterà a ridurre i rifiuti prodotti ed ad aumentare la raccolta differenziata.

Il dr. Cavallè sottolinea come ogni agevolazione debba essere controllabile; ciò ha portato a non introdurre il “corrispettivo puntuale”. A Macherio è positiva la differenziazione ma è difficile premiare chi più differenzia.

Il Consigliere Porta sottolinea che è da due mesi che l'A.C. mette le mani in tasca ai cittadini ed ha accettato supinamente quanto approvato dal Commissario. I bar da 440 euro passeranno a pagare 1000 euro. Critica il fatto che l'A.C. non è capace di ridurre le spese invece di aumentare le tasse. Segnala la possibilità di ridurre (anche temporaneamente) l'indennità degli Amministratori. E' certo che, quando i commercianti capiranno, si arrabbieranno. Ritiene che:

- oltre alla Notte Bianca, i Macheriesi passeranno anche le notti in bianco per via dell'aumento delle tasse;
- oltre all'Estate criminale, i Macheriesi dovranno fare i conti con una busta da aprire che mette mani alle loro tasche;
- la Festa del Cocomero sia un dolcetto per indorare la pillola delle Tasse aumentate

Il Vice Sindaco Clapis critica la bassezza degli interventi del Consigliere Porta.

Il Consigliere Porta specifica che egli si diverte così e, non avendo offeso nessuno, nessuno può impedirglielo.

L'Assessore Caspani ricorda al Consigliere Porta che la sua amministrazione ha aumentato l'IMU della 2^ casa dal 6,7 all'8 per mille e quella della 1^ casa dal 4 al 4,4 e che le dimissioni da Sindaco (che pensava di ritirare entro venti giorni) hanno obbligato il Prefetto a nominare il Commissario, il quale è stato obbligato ad aumentare l'IMU al 10 per mille ed ad aumentare l'addizionale Irpef.

Il Consigliere Porta invita a ridurre le spese.

L'Assessore Caspani ritiene che saranno i cittadini tra 5 anni potranno valutare.

Seguono interventi confusi e sovrapposti.

L'Assessore Bonacina sottolinea come l'aumento della percentuale di copertura dal 95 al 100 % sia stato imposto dalla Legge.

Il Sindaco dichiara che, se fosse possibile, si tornerebbe alla TARSU.

Il Consigliere Caspani B. ritiene che i 30 mila euro di maggior copertura della TARES avrebbero potuto portare a ridurre altre imposte.

Il Sindaco specifica che non si può ridurre l'IMU se si vogliono mantenere i servizi ai cittadini.

Non essendoci altri interventi il Sindaco invita il Consigliere Caspani a riassumere formalmente i 4 emendamenti.

Il Consigliere Caspani B. riassume nel modo seguente i 4 emendamenti:

- 1. all'art. 29: "sostituire ottobre con dicembre"**
- 2. all'art. 14: "eliminare il comma 8 dell'articolo"**
- 3. all'articolo 14, comma 7 introdurre il seguente periodo dopo il primo: "Si applica una riduzione tariffaria nella misura del 20% agli utenti domestici che hanno tra i propri componenti una persona disabile"**

4. **all'articolo 14, comma 7 introdurre il seguente periodo prima dell'ultimo: "Si applica una riduzione tariffaria nella misura del 20% agli utenti che effettuano il compostaggio domestico"**

Il Sindaco pone in votazione singolarmente i quattro emendamenti.

Le 4 votazioni ottengono il medesimo seguente risultato:

Presenti 11, votanti 11, voti a favore 3, voti contrari 8.

Il Sindaco dichiara pertanto respinti i quattro emendamenti.

Il Sindaco procede quindi a mettere in votazione la sopra riportata proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dalla vigente normativa;

Con voti OTTO favorevoli e TRE contrari, espressi per alzata di mano da parte degli UNDICI Consiglieri presenti e votanti, esito della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti;

DELIBERA

1. Di fare propria ed approvare la su estesa proposta di deliberazione.

Allegati : 1) Pareri

- 2) Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui Servizi

Comune di Macherio
Provincia di Monza e della Brianza

Art 49, comma 1 D.lgs. 267/2000

Consiglio Comunale

Ufficio di riferimento: Ufficio Tributi

Argomento: **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

Parere del responsabile dell'ufficio tributi

Si esprime parere tecnico favorevole alla proposta che precede.

Il responsabile dell'ufficio tributi
(Dott. Benedetto Cavallé)

Allegato n. 2

Approvato unitamente alla

Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____

Del _____

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 7. Soggetti passivi

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Art. 11. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

Art. 13. Determinazione della tariffa

Art. 14. Articolazione della tariffa

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

Art. 16. Occupanti le utenze domestiche

Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 19. Scuole statali

Art. 20. Tributo giornaliero

Art. 21. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 22. Riduzioni per il recupero

Art. 23. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 24. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 25. Obbligo di dichiarazione

Art. 26. Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 27. Poteri del Comune

Art. 28. Attività d'Accertamento, Rimborsi, sanzioni, accertamento con adesione e principi sanciti dalla L. 212/2000, Contenzioso

Art. 29. Riscossione

Art. 30. Interessi

Art. 31. Somme di modesto ammontare

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 33. Clausola di adeguamento

Art. 34. Disposizioni per il solo anno 2013

Allegati

all. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e per quanto compatibili con i principi sanciti dalla previgente tassa rifiuti.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. Resta fermo ai fini dell'applicazione del prelievo del tributo il principio di presunzione di Legge già sancito dall'art. 6 del presente regolamento, dalla dimostrazione della quantità di rifiuti prodotti dal contribuente.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali non assimilati agli urbani dal regolamento;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali non assimilati agli urbani dal regolamento;
- e) i rifiuti da attività commerciali non assimilati agli urbani dal regolamento;
- f) i rifiuti da attività di servizio non assimilati agli urbani dal regolamento;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi la percentuale massima del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. Pertanto i rifiuti di cui all'allegato A sono rifiuti assimilati agli urbani se rientrano nella tipologia lì descritta e il rapporto della produzione dei rifiuti Kg/mq espressa dal coefficiente Kd non sia superiore al massimo previsto dal D.P.R. 158/1999.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Macherio nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, così come precisato dall'art. 14, comma 3, Legge 214/2011. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Si intendono per:

- a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato ovvero su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo anche parziale oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti in conformità alla consolidata giurisprudenza relativa alla TARSU. Per le utenze non

domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. Ne consegue che il mancato conferimento in concreto di rifiuti al servizio pubblico non ha rilevanza ai fini del pagamento del tributo perché lo stesso è correlato all'utilizzo di immobili attrezzati alla produzione dei rifiuti.

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie, sempre che il tributo non sia corrisposto dall'occupante seguendo il criterio della occupazione temporanea ai sensi dell'art. 14, commi 24 e 25 L.214/2011;

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e provviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali perché non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4 del regolamento, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3.

4. Relativamente alle utenze non domestiche qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento nella misura del 30 % di abbattimento.

5. Per fruire della riduzione prevista dal comma precedente, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese del marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno antecedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Restano confermate le disposizioni di Legge in ordine alla determinazioni delle superfici stabilite dall'art. 14 comma 9, e seguenti della L.214/2111.

2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50

3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani entro il termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per il solo anno 2013 il Comune si avvarrà per la parte dell'acconto stabilita delle tariffe della Tassa rifiuti anno 2012, fatto salvo ogni eventuale conguaglio in saldo cui si dovrà aggiungere la quota riservata allo Stato di € 0,30 al m².

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di Legge dell'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da

una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Qualora siano raggiunti miglioramenti della raccolta differenziata complessiva saranno stabilite diminuzioni tariffarie che tengano conto dell'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata alle utenze interessate.

4. L'obbligazione tributaria è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratta l'occupazione o detenzione dei locali, tenuto conto del giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree in caso di nuove denunce, di denunce di variazione e di cessazione. A tal fine il mese durante il quale si è protratto l'occupazione o detenzione dei locali per almeno quindici giorni è computato per l'intero.

5. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

6. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

7. Al fine di agevolare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, per le utenze domestiche intestate a persone fisiche residenti, il cui numero dei componenti della famiglia sia superiore a quattro persone, che occupano una superficie complessiva tra casa e pertinenze non superiore a 100 mq, si applica una riduzione tariffaria nella misura del 25%, per il periodo dell'anno durante il quale si protrae tale situazione. Possono usufruire di questa agevolazione i contribuenti che, oltre a trovarsi nelle condizioni descritte nel periodo precedente, siano in regola con i pagamenti nei confronti del Comune di ogni tipologia d'entrata tributaria o patrimoniale.

8. Per le sole utenze non domestiche, adibite esclusivamente a bar e caffè nelle quali non vi sono giochi d'intrattenimento a scommessa mediante strumenti elettronici si applica una riduzione tariffaria nella misura del 25%, in considerazione dell'interesse pubblico di contrastare il fenomeno della ludopatia.

9. Al fine di promuovere le prestazioni svolte a vantaggio della collettività dalle strutture adibite al servizio di aggregazione delle persone disabili, minori e anziani viene applicata una riduzione tariffaria del 20%.

10. Per quanto attiene alle agevolazioni tariffarie riduzioni o esenzioni del tributo non espressamente previste nel presente regolamento, le stesse verranno determinate unitamente alle tariffe annuali approvate dal medesimo Consiglio Comunale.

11. Coloro che intendono usufruire delle agevolazioni sopra descritte hanno l'onere di presentare entro la scadenza dell'ultima rata di ciascuna annualità una autocertificazione che dichiari di aver diritto alle specifiche agevolazioni e riduzioni tariffarie.

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 16. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, il valore prudente di due unità, secondo dati di comune esperienza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate saltuariamente a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti per le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

8. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza o attraverso altri mezzi di prova.

Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. Per le utenze intestate a persone giuridiche, adibite ad abitazione la cui superficie è superiore ai 1000 mq, in considerazione dell'impossibilità di far riferimento ai parametri ordinari, utilizzati per le abitazioni, si assume quale riferimento l'uso foresteria/ albergo (categoria n. 8 utenze non domestiche D.P.R. 158/1999), con l'applicazione dei coefficienti medi sia per la parte fissa che variabile riconosciuta a tutte le tipologie di utenze, con un correttivo in riduzione nella misura del 20%.

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel D.P.R.158/1999.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base dei dati denunciati dal contribuente agli atti e in via sussidiaria dalla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 19. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 20. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

Art. 21. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

TITOLO III – Riduzioni e agevolazioni

Art. 22. Riduzioni per il recupero

1. In analogia con i medesimi benefici concessi per la tassa rifiuti nel regolamento comunale Consiglio Comunale n. 9 del 26/02/2003, la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta nella misura del 20% per i rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento.

2. La richiesta di riduzione deve essere domandata al momento della dichiarazione e viene inserita con l'agevolazione tariffaria richiesta ed ha validità anche per gli anni successivi; l'utente deve dimostrare l'avvenuto avvio dei rifiuti al recupero l'anno successivo entro il 31 marzo, consegnando la documentazione che ne dia attestazione, rilasciata dall'impresa a ciò abilitata.

3. Restano valide le denunce tassa rifiuti già presentate che richiedono la riduzione per avvio a recupero dei rifiuti.

Art. 23. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti per le cause previste dal comma 20 dell'art. 14, L. 214/2011.

Art. 24. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. Restano confermate le agevolazioni tariffarie previste per le utenze non domestiche riconosciute per la tassa rifiuti nel regolamento comunale.

TITOLO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 25. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione. In ogni caso per le utenze domestiche dei soggetti residenti si terrà conto delle registrazioni anagrafiche.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri coobbligati in solido occupanti, detentori o possessori, con

vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 26. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro sessanta giorni successivi al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. La posizione impositiva per il pagamento di ciascuna annualità da prendere in esame è quella cristallizzata al 1 gennaio del vigente periodo impositivo del tributo; per le nuove utenze dell'anno in corso o per le variazioni in corso d'anno di superficie o destinazione d'uso, i cui presupposti per il pagamento sorgono successivamente al 1 gennaio si dovrà prendere in considerazione il contenuto della dichiarazione, rapportata ai mesi di possesso; il pagamento del tributo viene determinato a mesi; la detenzione o occupazione per quindici giorni deve considerarsi per il mese intero come scritto negli articoli precedenti. Nell'ipotesi di variazione o cessazione la dichiarazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree, corredata di planimetria in scala degli spazi e ambienti soggetti a tassazione;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, descrizione dell'attività o in alternativa il codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata del Comune di Macherio. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al

contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto promemoria.

Art. 27. Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Il funzionario nominato ha il potere di delegare tutte o alcune delle funzioni al personale dell'ufficio tributi, previa apposita comunicazione da inviare alla Giunta Comunale.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con idoneo preavviso.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. servendosi dei mezzi di prova idonei stabiliti dalla Legge.

Art. 28. Attività d'Accertamento, Rimborsi, sanzioni, accertamento con adesione e principi sanciti dalla L. 212/2000, Contenzioso

1. Le attività d'accertamento, dei rimborsi e la procedura dell'irrogazione delle sanzioni sono disciplinate dalla Legge come sancito per esplicito richiamo dai commi dal 38 al 45 della L. 214/2011.

2. Per quanto attiene ai principi di cui alla L. 212/2000 (cosiddetto Statuto del Contribuente) vengono recepiti integralmente principi e procedure di Legge lì previsti.

3. Per quanto attiene a forme di rateazioni il funzionario incaricato valuterà con apposita istruttoria la richiesta formulata dal contribuente, tenuto conto dei principi generali stabiliti dalle fonti di Legge in materia.

4. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Art. 29. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in ogni forma ammessa dalla Legge.
2. Il Comune si riserva la facoltà di agevolare gli adempimenti di pagamento dei contribuenti inviando un avviso di pagamento ai contribuenti, anche per posta semplice, che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate, scadenti nei mesi di luglio e ottobre o altra data fissata in deliberazione tariffaria.
3. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante avviso di pagamento predisposto dal Comune tramite sistema bancario o altro ritenuto idoneo.
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione, oneri e accessori.

Art. 30. Interessi

1. Gli interessi sono quelli di Legge ai sensi dell'art. 1284 codice civile con maturazione su base giornaliera.

Art. 31. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento ed al rimborso del tributo, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo minimo stabilito dalla Legge.

TITOLO V – Disposizioni finali e transitorie

Art. 32. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Art. 33. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

Art. 34 Disposizioni per il solo anno 2013

1. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe del tributo e della maggiorazione per i servizi indivisibili, l'importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente nella misura dell'80%, a titolo della previgente forma di prelievo sui rifiuti. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate

per l'anno 2013 è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a congruaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe stabilite per l'anno 2013.

2. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili è effettuato in base alla misura standard di 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al saldo del tributo.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

COMUNE DI MACHERIO
Provincia di Monza e della Brianza

SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: *REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI*

| |
|--|
| <p>Parere del responsabile dei Servizi Finanziari</p> |
|--|

Esaminata la proposta, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs del 18/08/2000 n. 267.

Macherio, 23 Luglio 2013

Il Coordinatore del Settore Finanziario
Citterio Adriana

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
REDAELLI MARIAROSA

IL SEGRETARIO GENERALE reggente
Dott. Claudio Locatelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E CONFORMITA'

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune, dal _____ e per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, addì _____

Registro pubblicazioni n. _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE reggente
Dott. Claudio Locatelli

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE reggente
Dott. Claudio Locatelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, a norma dell'art. 134 – 3° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267

in data _____

IL SEGRETARIO GENERALE reggente
Dott. Claudio Locatelli